



COMUNE DI ALBIGNASEGO

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

- Approvato con deliberazione di C.C. n. 60 del 30.09.2013
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 59 del 10.11.2016
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 63 del 06.12.2016

INDICE

- **Art. 1 – Principi istitutivi**
- **Art. 2 – Finalità competenze**
- **Art. 3 – Composizione**
- **Art. 4 – Nomina, insediamento e durata**
- **Art. 5 – Elezione del Presidente e del Vice Presidente**
- **Art. 6 – Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente**
- **Art. 7 – Funzionamento della Commissione**
- **Art. 8 – Decisioni della Commissione**
- **Art. 9 – Dimissioni e decadenza**
- **Art. 10 – Rimborsi spese**
- **Art. 11 – Norma finanziaria**
- **Art. 12 – Struttura**
- **Art. 13 – Norma finale**

ART. 1 PRINCIPI ISTITUTIVI

1. La Commissione per le pari opportunità è istituita nell'ambito del Comune di Albignasego in attuazione dei principi di parità sanciti dagli artt. 3 e 51 della Costituzione italiana, dalle leggi di parità e pari opportunità e dell'art. 54 dello Statuto comunale. Si intendono pari opportunità le politiche e le azioni positive mirate al superamento delle discriminazioni legate al genere, delle discriminazioni legate alla disabilità, delle discriminazioni per orientamento sessuale ed identità di genere, delle discriminazioni per età e delle discriminazioni multiple.

ART. 2 FINALITA'COMPETENZE

1. La Commissione è organo consultivo, di proposta e di osservazione su questioni relative alla realizzazione delle pari opportunità ed esercita le sue funzioni operando in un rapporto di collaborazione con amministratori e consiglieri comunali, rappresentanti delle organizzazioni femminili, delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche ed imprenditoriali presenti nel territorio, dell'associazionismo, delle istituzioni scolastiche.
2. La Commissione si attiva per:
 - a) formulare proposte per la diffusione della cultura delle pari opportunità;
 - b) svolgere indagini conoscitive, ricerche ed analisi anche volte ad individuare eventuali discriminazioni dirette o indirette ;
 - c) promuovere e sviluppare rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello comunale, regionale e nazionale, ed in particolare con le Commissioni Provinciale e Regionale per le Pari Opportunità e con analoghe Commissioni e Comitati istituiti in altri enti;
 - d) promuovere convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni sui temi delle pari opportunità;
 - e) formulare proposte all'Amministrazione per progetti e programmazione di attività che investano la condizione femminile ed i soggetti vittime di discriminazioni;
 - g) sviluppare e promuovere interventi nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni preposte per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione delle diversità, eliminando gli stereotipi presenti nella comunicazione scritta, orale e mass-mediale;
 - h) promuovere iniziative che favoriscono la cultura della diversità;
 - g) favorire l'informazione e la conoscenza relative alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti la condizione femminile e dei soggetti vittime di discriminazioni;

ART. 3 COMPOSIZIONE

1. La Commissione è composta da:
 - a) quattro membri designati dai gruppi di maggioranza e due membri dai gruppi di minoranza;
 - b) sette membri nominati dal Presidente del Consiglio scelti tra candidature presentate a seguito dell'avviso di cui al successivo comma 2;
 - c) le donne elette consigliere comunale.Della Commissione fanno parte inoltre:
 - il Sindaco o Assessore delegato.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio:
 - invita i gruppi consiliari a designare i membri di cui al comma 1 lettera a) assegnando un

congruo termine;

- pubblica un apposito avviso pubblico per presentare, le candidature per l'individuazione dei membri di cui al comma 1 lettera b), assegnando un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione.,
- 3. Le proposte di candidatura, devono essere corredate da curricula, da cui risultino le esperienze e/o competenze e/o i titoli professionali dei candidati. Le candidature possono essere presentate individualmente o dal legale rappresentante di organizzazioni e associazioni operanti nel territorio comunale;
- 4. Il Presidente del Consiglio esamina le candidature e formula una graduatoria sulla base della valutazione dei curricula, adottando criteri che assicurino la più ampia rappresentatività generazionale, che tengano conto del ruolo svolto nell'ambito della collettività, delle peculiarità professionali e della tipologia e pluralità delle esperienze nei settori del lavoro, cultura, associazionismo ed attività economiche..
- 5. Nella composizione della Commissione deve essere garantita la presenza di almeno 2/3 di donne
- 6. Dalla graduatoria si attinge per eventuali sostituzioni nel corso del mandato.

ART. 4 NOMINA, INSEDIAMENTO E DURATA

1. Sulla base della procedura prevista dall'art. 3 il Presidente del Consiglio nomina la Commissione.
2. La prima riunione della Commissione è convocata entro 30 giorni dalla nomina ed è insediata dal Presidente del Consiglio Comunale.
3. La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.

ART. 5 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto fra i membri di cui alla lettera a) e b) comma 1 dell'art. 3 nella prima seduta della Commissione a scrutinio segreto a maggioranza dei membri. Qualora la votazione non dia esito positivo si procede ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati.
2. Il Vice Presidente è eletto tra i membri della Commissione, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

ART. 6 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina tutte le attività.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel coordinamento della Commissione in caso di sua assenza o di impedimento.

ART. 7 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione viene convocata dal Presidente, anche su richiesta di un quinto dei membri.
2. Qualora la convocazione sia richiesta da 1/5 dei membri, questi devono presentare richiesta scritta al Presidente che dispone la convocazione della commissione entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta.
3. La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno, di norma via email, presso il

domicilio eletto dai membri, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza è sufficiente l'invio almeno 24 ore prima.

4. La seduta della Commissione è valida se è presente un terzo dei membri.
5. Ai lavori della Commissione possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta, del Consiglio Comunale, nonché Responsabili di Settore e funzionari del Comune, amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti ancorché consortili o concessionari di pubblici servizi, nonché rappresentanti del Comune all'interno di società.

ART. 8 DECISIONI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione vota le proprie decisioni con voto palese a maggioranza dei presenti.
2. Delle sedute della commissione il segretario redige un sintetico verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, elenco dei presenti/assenti con eventuale giustificazione, argomenti trattati, atti istruiti, menzione dei membri che hanno preso la parola su di essi, oggetto ed esito delle votazioni. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.
3. I membri della commissione possono richiedere con adeguata motivazione che il loro intervento sia riportato per intero nel verbale.
4. Il Segretario della Commissione è il Responsabile del Settore competenze o suo delegato.

ART. 9 DIMISSIONI E DECADENZA

1. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta l'immediata decadenza del membro assente .
2. Il Presidente del Consiglio, nel caso dei membri nominati ai sensi del precedente art. 3 comma 1 lett. b), provvede alla sostituzione attingendo alla graduatoria prevista dal citato art. 3.

ART. 10 RIMBORSI SPESE

1. Ai componenti della Commissione non sono attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma essi siano percepiti

ART. 11 NORMA FINANZIARIA

1. Il Bilancio comunale deve prevedere la spesa per l'attività della Commissione Pari Opportunità.

ART. 12 STRUTTURA

1. La Commissione Pari Opportunità nel suo funzionamento è supportata da personale specificamente assegnato.

ART. 13 NORMA FINALE

1. In sede di prima attuazione, la procedura finalizzata all'istituzione della Commissione Pari Opportunità, prevista dagli art. 3 e seguenti, viene avviata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.